Le “colonnine di ricarica” ad uso privato scontano l’Iva ordinaria

16 Luglio 2020

L’installazione di colonnine di ricarica è agevolata con l’aliquota IVA al 10% solo se avviene, nell’ambito dello stesso contratto d’appalto, unitamente a quella dell’impianto fotovoltaico con cui costituisce un tutt’uno. Diversamente se le colonnine sono destinate ad uso privato, scontano l’aliquota ordinaria del 22%. In tal caso, infatti, non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria agevolate perché non sono destinate ad uso pubblico.

Questo è l’orientamento **dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella Risposta n. 218/E del 14 luglio 2020** resa alla società che dovendo collocare in un’abitazione un impianto fotovoltaico, utilizzabile anche per ricaricare l’auto, e una colonnina di ricarica di un veicolo elettrico ha chiesto chiarimenti sul trattamento IVA dell’intervento legato all’installazione delle “colonnine”.

In particolare veniva richiesto se l’intervento dovesse scontare l’aliquota Iva ordinaria, o quella agevolata applicabile ai sensi del n. 127- *quinquies*) Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA) alle opere di urbanizzazione primaria e alle reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica.

A tal riguardo l’Agenzia ricorda che ai fini IVA, l’aliquota Iva del 10% si applica, tra l’altro:

- **alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica;** *(n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972*).
- ***ai beni,*** *escluse materie prime e semilavorate,* ***forniti per la costruzione delle opere****, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies (n. 127-sexies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972)*
- *alle* ***prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies*** *(n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972)*

L’Agenzia si sofferma, quindi, sulla definizione di opere di “urbanizzazione primaria” facendo riferimento sia all’art. 4 della legge n. 847/1964, che definisce quali opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, gli spazi di verde attrezzato, sia al DPR 380/2001.

A tal riguardo l’Agenzia ricorda che in via generale, **le opere di urbanizzazione hanno la funzione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore e, di norma, sono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi pubblici o privati, essendo loro caratteristica peculiare** la **destinazione ad uso pubblico**, a prescindere dalla localizzazione.

Sul punto l'Agenzia commenta anche l'art. 17 -sexies), comma 1, della legge 134/2012 ai sensi del quale "**Le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale**".

Tale disposizione a parere dell'Agenzia non consente una **un'inclusione generalizza di queste infrastrutture tra le opere di urbanizzazione primaria, a prescindere dal fatto che esse soddisfino esigenze collettive. Quest'ultima caratteristica viene, infatti, considerata essenziale per la qualificazione di un'opera come urbanizzazione primaria.**

Di conseguenza **se le colonnine di ricarica sono destinate esclusivamente ad uso privato non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria, quindi non sono agevolabili con l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%.**

Né si può ricondurre l'installazione della colonnina di ricarica del veicolo elettrico ad uso privato tra gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica agevolate, come detto sopra ai sensi del numero 127 -quinquies del *Decreto IVA*, poiché le colonnine consentono solo il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo[1].

L'unica ipotesi in cui l'installazione delle colonnine di ricarica può scontare l'IVA agevolata sussiste laddove essa avvenga unitamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico, con cui costituisce un tutt'uno.

In tal caso **la relativa fornitura beneficerà dell'aliquota IVA del 10%, prevista per «gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica»**.

Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia installata autonomamente, tonerà applicabile l'aliquota IVA ordinaria, fermo restando l'eventuale detrazione ai fini delle imposte dirette[2].

Tali considerazioni si applicano anche all'installazione a favore di un soggetto con partita IVA per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.

---

[1] Cfr. l'art. 2, comma 1, lettere d) e h), del d. lgs. n. 257 /2016

[2] Cfr. art. 16-ter del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013.

41000-Risposta n. 218-E del 14 luglio 2020.pdfApri